FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOAH

LA COLLABORAZIONE DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA CON LE FORZE OCCUPANTI TEDESCHE NELLA DEPORTAZIONE DI EBREI, A PARTIRE DAL NOVEMBRE 1943

Marco Caviglia

25 marzo, 2026

ROMA
16 - 23 OTTOBRE 1943
DEFINIZIONE E CRONOLOGIA

FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOAH

Prima *deportazione* ***di*** ***massa*** *antiebraica dai territori della Repubblica sociale italiana (Roma) verso un campo di sterminio nazista (Auschwitz II / Birkenau)*

16 ottobre 1943

a. **arresti e trasferimento al Collegio militare in mattinata:** oltre 360 uomini della polizia tedesca arrestano casa per casa, in tutti i quartieri di Roma, circa 1250 ebrei (intere famiglie)

b. **prima selezione nel Collegio Militare:** circa 230 persone vengono rilasciate il pomeriggio, in quanto, ad esempio, figli o coniugi di «matrimonio misto». Oltre mille persone rimangono prigioniere nel Collegio per due giorni.

18 - 22 ottobre 1943

a. dal Collegio Militare oltre mille persone vengono trasferite, a bordo di camion, verso Stazione Tiburtina
b. un convoglio composto da 28 vagoni merce porterà 1020 persone sulla rampa esterna del campo di Birkenau

23 ottobre 1943

Si aprono i portelloni dei 28 vagoni. Superano la prima selezione solo 196 persone (149 uomini e 47 donne). Almeno 7 sono morte in viaggio. Oltre 800 persone vengono uccise nelle camere a gas del campo subito all'arrivo.

ROMA
16 - 23 OTTOBRE 1943
DEFINIZIONE E CRONOLOGIA

FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOAH

Prima *deportazione* ***di massa*** *antiebraica* ***dai territori della Repubblica sociale italiana*** *(Roma) verso un campo di sterminio nazista (Auschwitz II / Birkenau)*

Prima *deportazione* ***di massa…***

IN CHE SENSO **PRIMA**?

16 SETTEMBRE 1943 e 7 MARZO 1944

FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOAH

Dal punto di vista cronologico, avviene la **prima deportazione antiebraica dai territori italiani (la RSI sarebbe nata il 23 settembre del 1943)** verso un campo di sterminio nazista.

a. **Merano (Trentino-Alto Adige), 16 settembre del 1943:** a Merano c'è una retata nazista, in collaborazione con le autorità locali, che porta all'**arresto** di **35 ebrei**.
b. **35 persone** vengono **deportate in Austria**, nel campo di transito di Reichenau, dove almeno 4 muoiono e uno viene deportata a Bergen Belsen
c. **7 marzo del 1944:** 30 persone circa **vengono deportate da Merano ad Auschwitz** (nessuno sopravvivrà ai campi nazisti)

Unica persona sopravvissuta: la persona deportata da Merano a Bergen Belsen

OLTRE AL FATTORE CRONOLOGICO, QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA LA DEPORTAZIONE INIZIATA IL 16 SETTEMBRE DEL 1943 A MERANO E QUELLA INIZIATA IL 16 OTTOBRE DEL 1943 A ROMA?

a. **La deportazione iniziata a Merano il 16 settembre del 1943 ha coinvolto 35 persone**, in relazione a quella di Roma del 16 ottobre del 1943, che ha coinvolto oltre mille persone, **non può essere definita «deportazione di massa»**
b. **Gli ebrei arrestati a Merano** il 16 settembre del 1943 sono arrivati ad Auschwitz il 7 marzo del 1944, **oltre 4 mesi dopo** rispetto a quelli deportati da Roma il 16 ottobre del 1943 e arrivati sulla rampa esterna del campo il 22 ottobre del 1943 e «selezionati» il giorno dopo.

QUANTE SONO STATE LE VITTIME DELLA RAZZIA DEL 16 OTTOBRE DEL 1943?

FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOAH

DATI AGGIORNATI CIRCA LA RAZZIA DEL 16 OTTOBRE 1943	
Ebrei rimasti al Collegio Militare dopo le scarcerazioni	1015
Arrestata non ebrea (Carolina Milani)	1
Ebreo nato al collegio Militare (figlio di Marcella Perugia e Cesare Di Veroli)	1
Ebreo che non fu arrestato, ma si consegnò per stare affianco alla moglie (Isacco Sermoneta)	1
Totale delle persone presenti al Collegio Militare dopo la prima selezione	1018
Ebreo arrestato il 30 settembre del 1943 e aggiunto al convoglio (Massimo Darmon)	1
Costanza Sermoneta salì sul convoglio diretto ad Auschwitz per seguire il marito	1
Totale dei deportati sul treno per Auschwitz	1020
Totale ebrei morti durante l'arresto il 16 ottobre del 1943	2
Pertanto si può affermare che, delle persone (ebrei e non) arrestati il 16 ottobre 1943, il numero di coloro che rimasero al Collegio Militare dopo le scarcerazioni, compresi gli ebrei defunti durante l'arresto e coloro che furono aggiunti successivamente	1022

DAL PUNTO DI VISTA PERCENTUALE COSA HA RAPPRESENTATO LA DEPORTAZIONE DEL 16 OTTOBRE 1943 RISPETTO AL NUMERO DEI DEPORTATI EBREI AD AUSCHWITZ DA ROMA E DAI TERRITORI ITALIANI?

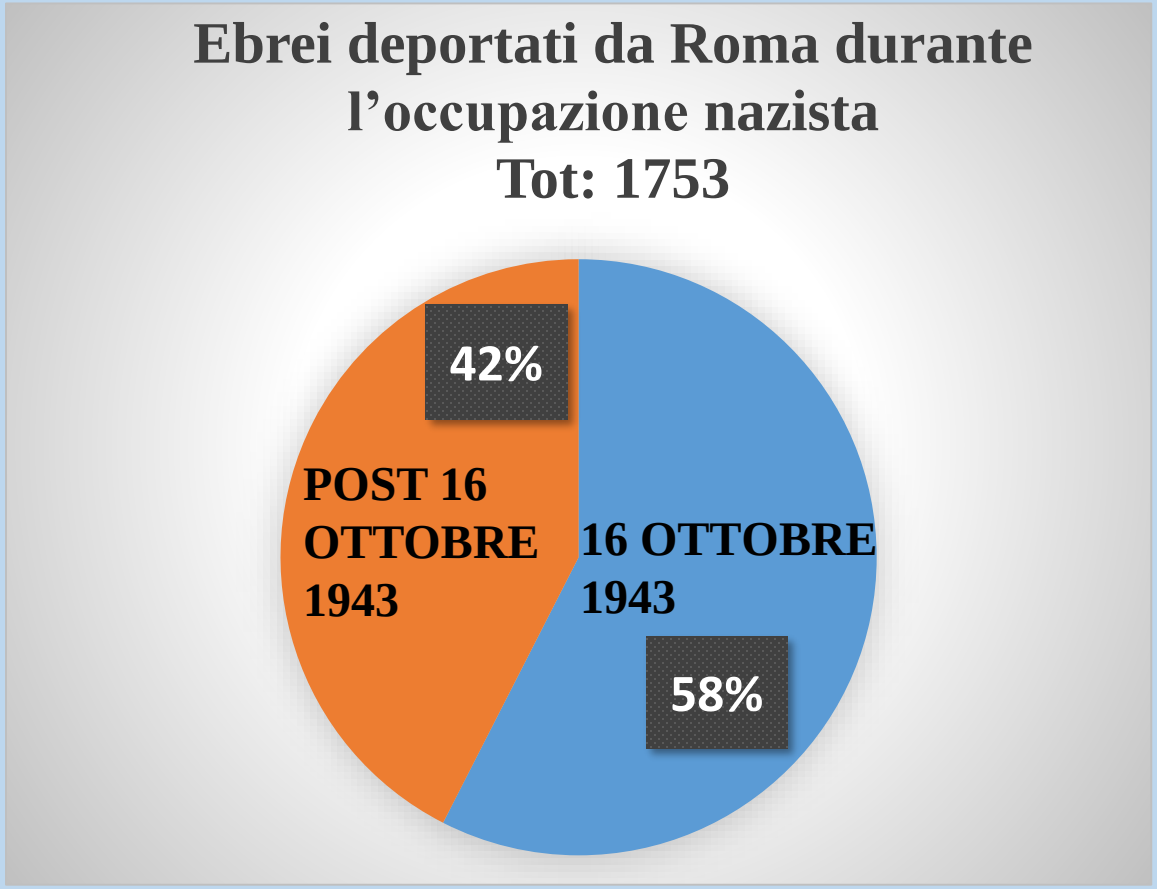

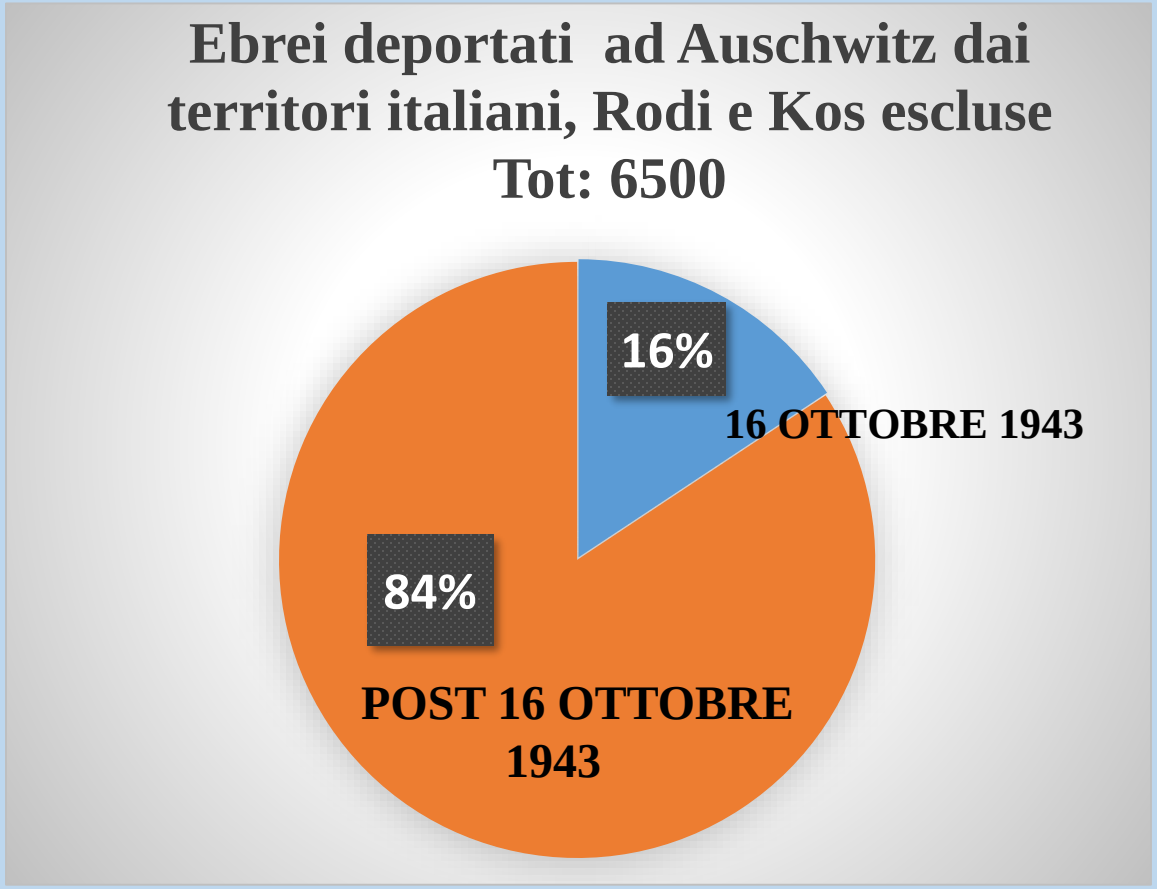

DEPORTAZIONE DEL 16 – 22/23 OTTOBRE 1943



DEPORTAZIONI ANTIEBRAICHE DAI TERRITORI DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA DAL NOVEMBRE DEL 1944



MANIFESTO DI VERONA
14 NOVEMBRE 1943



IL PROGRAMMA DI AZIONE DEL PARTITO REPUBBLICANO FASCISTA

1

2

3

4

5

6

7 Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica.

8

9 Base della Repubblica sociale è suo oggetto primario è il lavoro, manuale, tecnico, intellettuale, in ogni sua manifestazione.

10 La proprietà privata, frutto del lavoro e del risparmio individuale, integrazione della personalità umana, è garantita dallo Stato.

11 Nell'economia nazionale tutto ciò che, per dimensione o funzione, esce dall'interesse singolo per entrare nell'interesse collettivo, appartiene alla sfera d'azione che è propria dello Stato.

12

13

14

15

16

17

18

Approvazione a Verona del “manifesto programmatico” del nuovo Partito fascista repubblicano, il cui punto 7 stabilisce che “***Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica***”.

ACCANIMENTO DEL GOVERNO FASCISTA CONTRO GLI «STRANIERI EBREI»

FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOAH

REGIO DECRETO LEGGE DEL 7 SETTEMBRE 1938-XVI, n. 1381
"Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri"

REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n. 1728
"Provvedimenti per la difesa della razza italiana"

Accanimento del governo fascista contro gli «stranieri ebrei»

REGIO DECRETO LEGGE DEL 7 SETTEMBRE 1938 XVI, n. 1381
" Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri "

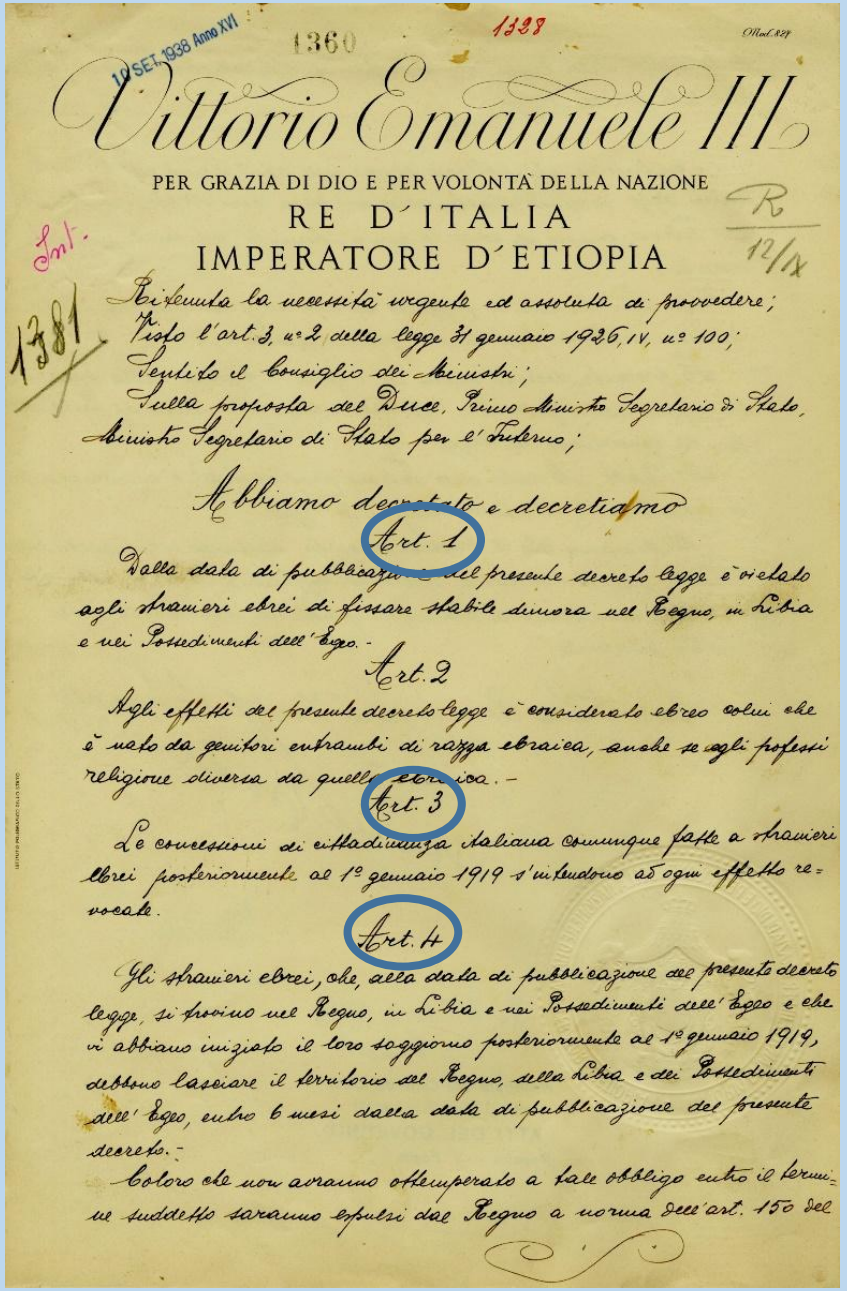

10 SET. 1938 Anno XVI

1360 1333

Vittorio Emanuele III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Int. 1381

R 12/IX

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'art. 3, n° 2 della legge 31 gennaio 1926, IV, n° 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1

Dalla data di pubblicazione del presente decreto legge è vietato agli stranieri ebrei di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.-

Art. 2

Agli effetti del presente decreto legge è considerato ebreo colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.-

Art. 3

Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a stranieri ebrei posteriormente al 1° gennaio 1919 s'intendono ad ogni effetto revocate.

Art. 4

Gli stranieri ebrei, che, alla data di pubblicazione del presente decreto legge, si trovino nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo e che vi abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.-

Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno espulsi dal Regno a norma dell'art. 150 del

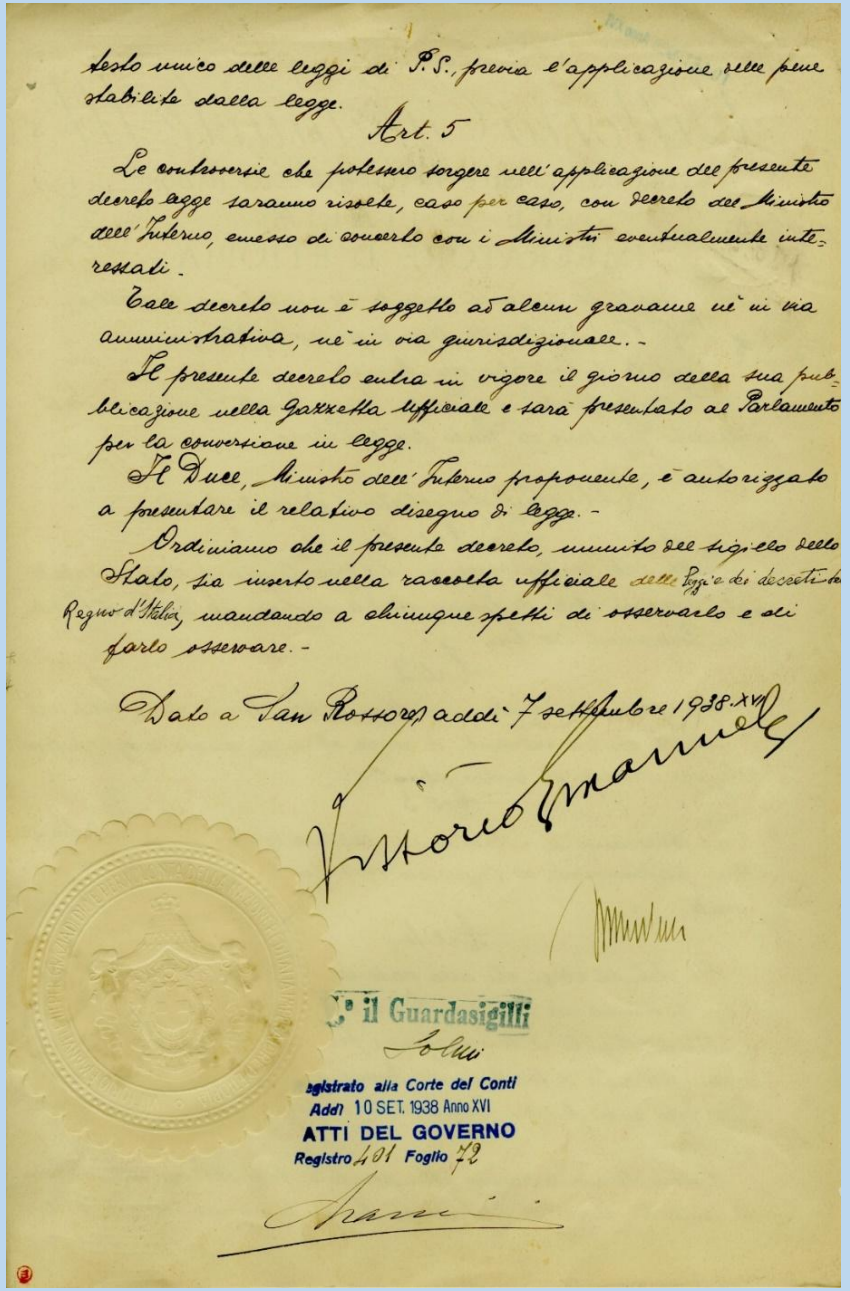

testo unico delle leggi di P.S., previa l'applicazione delle pene stabilite dalla legge.

Art. 5

Le controversie che potessero sorgere nell'applicazione del presente decreto legge saranno risolte, caso per caso, con decreto del Ministro dell'Interno, emesso di concerto con i Ministri eventualmente interessati.

Tale decreto non è soggetto ad alcun gravame né in via amministrativa, né in via giurisdizionale.-

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Duce, Ministro dell'Interno proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.-

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.-

Dato a San Rossore addì 7 settembre 1938 XVI

Vittorio Emanuele

Il Guardasigilli

Solmi

Registrato alla Corte dei Conti

Addì 10 SET. 1938 Anno XVI

ATTI DEL GOVERNO

Registro 191 Foglio 72

Art. 1 (divieto di residenza)

Dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge **è vietato agli stranieri ebrei di fissare stabile dimora** nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.

Art. 2

Agli effetti del presente decreto-legge è considerato ebreo colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.

Art. 3 (revoca di cittadinanza)

Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a stranieri ebrei posteriormente al 1° gennaio 1919 **s'intendono ad ogni effetto revocate.**

Art. 4 (Espulsione)

Gli stranieri ebrei che, alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, si trovino nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo e che vi abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1° gennaio 1919, **debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.**

Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno espulsi dal Regno a norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di P.S., previa l'applicazione delle pene stabilite dalla legge.

Art. 5

Le controversie che potessero sorgere nell'applicazione del presente decreto-legge saranno risolte, caso per caso, con decreto del Ministro per l'interno, emesso di concerto con i Ministri eventualmente interessati.

Tale decreto non è soggetto ad alcun gravame né in via amministrativa, né in via giurisdizionale

REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n. 1728
“provvedimenti per la difesa della razza italiana”

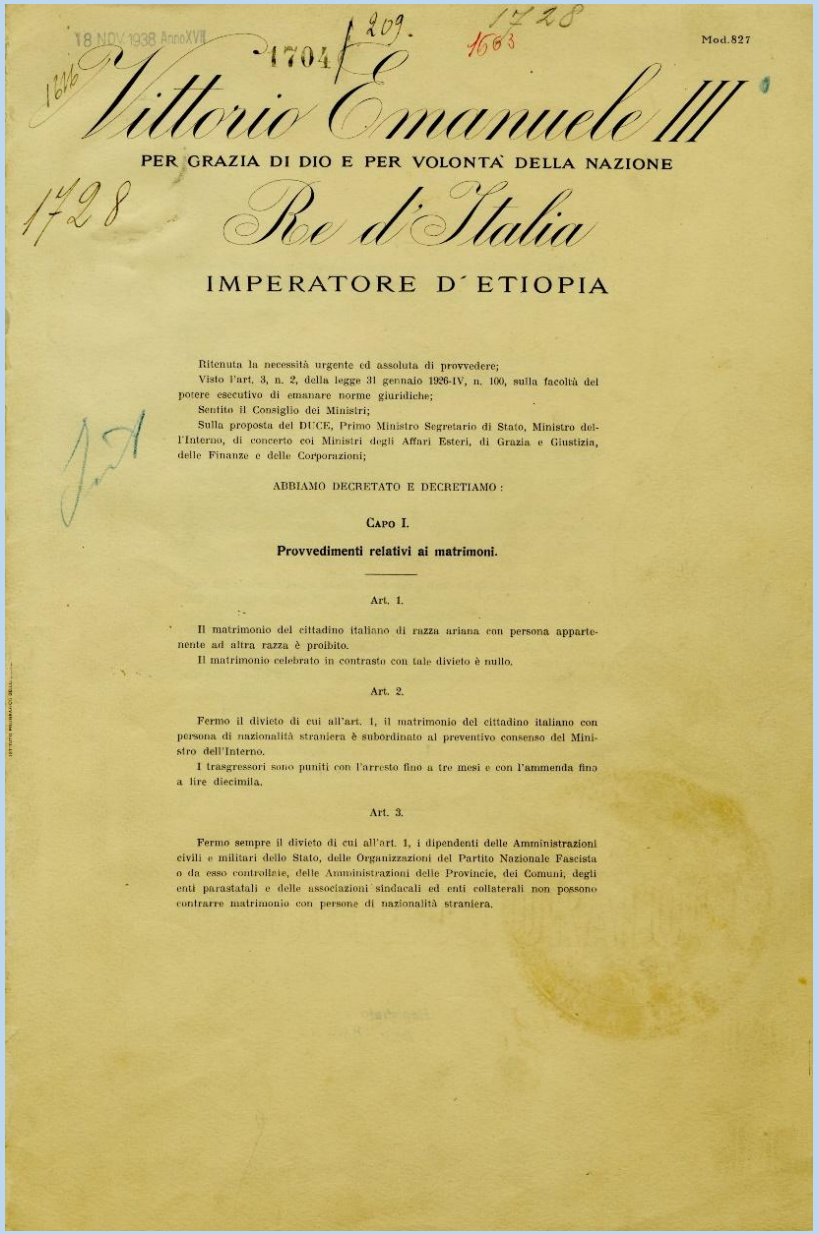

18 NOV. 1938 Anno XVII

1704 / 209. 1728

Mod. 827

Vittorio Emanuele III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro dell'Interno, di concerto coi Ministri degli Affari Esteri, di Grazia e Giustizia, delle Finanze e delle Corporazioni;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Capo I.

Provvedimenti relativi ai matrimoni.

Art. 1.

Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito.

Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.

Art. 2.

Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministro dell'Interno.

I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.

Art. 3.

Fermo sempre il divieto di cui all'art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, degli enti parastatali e delle associazioni sindacali ed enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera.

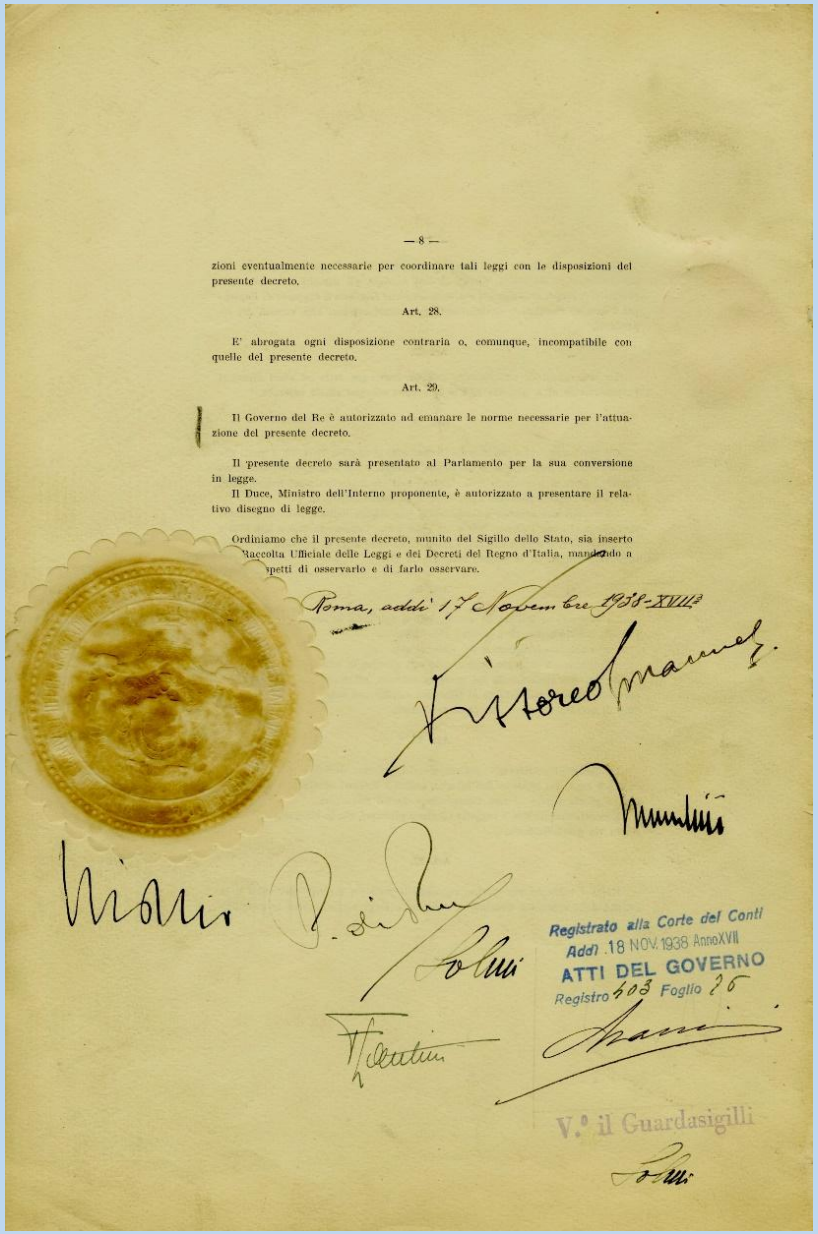

— 8 —

zioni eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto.

Art. 28.

E' abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 29.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Duce, Ministro dell'Interno proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 17 Novembre 1938-XVII

Registrato alla Corte dei Conti
Addì 18 NOV. 1938 Anno XVII
ATTI DEL GOVERNO
Registro 403 Foglio 25

V.° il Guardasigilli

Art. 23

Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1º gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.

Art. 24

Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applica l'art. 23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia, e nei Possedimenti dell'Egeo posteriormente al 1º gennaio 1919, **debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo entro il 12 marzo 1939-XVII**.
Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 5000 e saranno espulsi a norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.

Art. 25

La disposizione dell'art. 24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente al 1º ottobre 1938-XVI:

a) abbiano compiuto il 65º anno di età;

b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

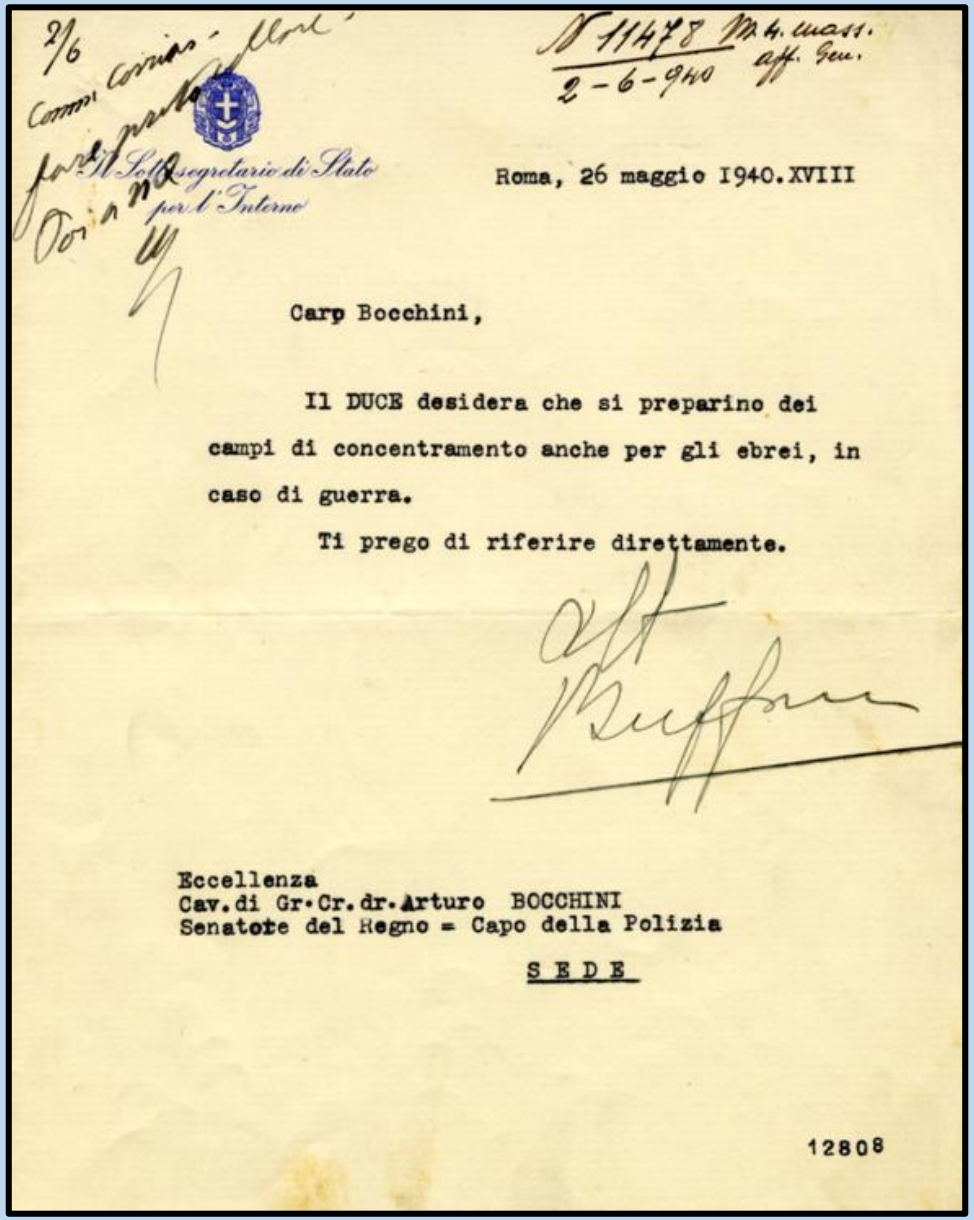

Il Sottosegretario di Stato per l'Interno

Roma, 26 maggio 1940.XVIII

Carp Bocchini,

Il DUCE desidera che si preparino dei campi di concentramento anche per gli ebrei, in caso di guerra.

Ti prego di riferire direttamente.

Buffarini

Eccellenza
Cav.di Gr.Cr.dr.Arturo BOCCHINI
Senatore del Regno = Capo della Polizia

S E D E

12808

26 maggio 1940. A pochi giorni dall'entrata in guerra dell'Italia , il sottosegretario dell'Interno, Guido Buffarini Guidi (1895-1945), informa il capo della polizia Arturo Bocchini che Mussolini, «in caso di guerra» vuole che vengano istituti campi di concentramento per ebrei.

15 giugno 1940: il Ministero dell'Interno ordina ai prefetti l'arresto e la detenzione dei campi d'internamento di tutti gli «ebrei stranieri» cittadini di paesi che applicano una politica antiebraica (es. Germania, Austria, Ungheria, Romania, Francia di Vichy)

I cittadini «stranieri ebrei» che appartengono a paesi nemici sono, invece, soggetti alla normativa contro i paesi nemici. Sono quindi considerati a prescindere persone sospette.

Così facendo il governo fascista **collega la politica antiebraica alle disposizioni sull'internamento.**

Nel periodo che va dall'ingresso dell'Italia in guerra fino all'armistizio, oltre agli «ebrei stranieri» finiranno nei campi fascisti anche circa 400 ebrei italiani **considerati per vari motivi pericolosi dal Regime fascista**

MANIFESTO DI VERONA
14 NOVEMBRE 1943

FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOAH



Approvazione a Verona del "manifesto programmatico" del nuovo Partito fascista repubblicano, il cui punto 7 stabilisce che "***Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica***".

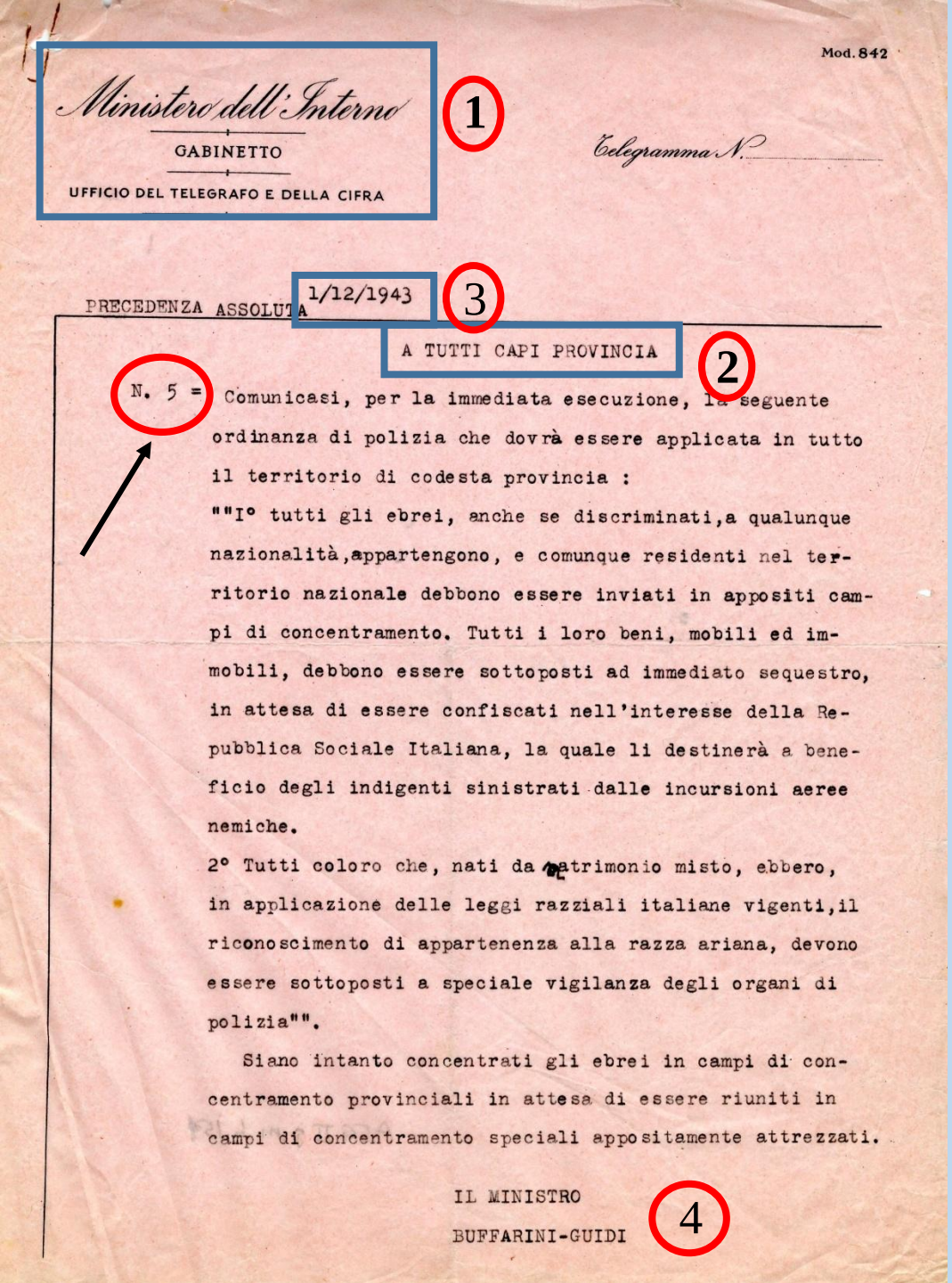

Mod. 842

Ministero dell'Interno
GABINETTO
UFFICIO DEL TELEGRAFO E DELLA CIFRA

1

Telegramma N.

PRECEDENZA ASSOLUTA 1/12/1943 3

A TUTTI CAPI PROVINCIA 2

N. 5 = Comunicasi, per la immediata esecuzione, la seguente ordinanza di polizia che dovrà essere applicata in tutto il territorio di codesta provincia :

""I° tutti gli ebrei, anche se discriminati,a qualunque nazionalità,appartengono, e comunque residenti nel territorio nazionale debbono essere inviati in appositi campi di concentramento. Tutti i loro beni, mobili ed immobili, debbono essere sottoposti ad immediato sequestro, in attesa di essere confiscati nell'interesse della Repubblica Sociale Italiana, la quale li destinerà a beneficio degli indigenti sinistrati dalle incursioni aeree nemiche.

2° Tutti coloro che, nati da matrimonio misto, ebbero, in applicazione delle leggi razziali italiane vigenti,il riconoscimento di appartenenza alla razza ariana, devono essere sottoposti a speciale vigilanza degli organi di polizia"".

Siano intanto concentrati gli ebrei in campi di concentramento provinciali in attesa di essere riuniti in campi di concentramento speciali appositamente attrezzati.

IL MINISTRO
BUFFARINI-GUIDI 4

ORDINE DI POLIZIA N° 5
30 novembre 1943

FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOAH

1 **Ente intestatario (Autore):** Ministero dell'Interno RSI

2 **Destinatario:** tutti i capi di provincia della RSI

3 **Data:** **1.12.1943** (data di invio per telegramma); **30.11.1943** (data di redazione e comunicazione dell'ordine per telefono)

4 **Firmatario:** Buffarini Guidi, ministro dell'Interno della RSI

Archivio Centrale dello Stato-Roma, RSI, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gabinetto b. 57, cat. 3.2.2, f. 2012
Fondi Prefettura di vari Archivi di Stato provinciali con la data di ricevimento 1 dicembre 1943

Il testo dell'ordinanza venne trasmesso via radio e pubblicato in prima pagina su tutti i principali quotidiani dell'epoca, accompagnato da commenti e articoli che appoggiavano e motivavano questa iniziativa del governo.

«La Stampa», 1° dicembre 1943


LA STAMPA

ARCHIVIO STORICO

I combattimenti sul fronte orientale

La resistenza sovietica presso Nevel infranta da vivaci attacchi germanici

Un altra incrociatore [illegible] a picco ed uno gravemente danneggiato

Appello ai traditi

Tutti gli ebrei inviati ai campi di concentramento

Numerose truppe sovietiche accerchiate al sudorientale

La salda difesa germanica respinge i tentativi nella regione di Lanciano


Tutti gli ebrei inviati ai campi di concentramento

L'immediato sequestro dei loro beni che saranno confiscati a favore degli indigenti sinistrati dalle incursioni
La vigilanza di polizia per i nati da matrimonio misto

Roma, 30 novembre.

E' stata diramata a tutti i Capi delle Provincie, per l'immediata esecuzione, la seguente ordinanza di Polizia:

1) Tutti gli ebrei, anche se discriminati, a qualunque razza appartengano, residenti nel territorio nazionale, devono essere inviati in appositi campi di concentramento. Tutti i loro beni, mobili e immobili, devono essere sottoposti a immediato sequestro in attesa di essere confiscati nell'interesse della Repubblica Sociale Italiana, la quale li destinerà a beneficio degli indigenti sinistrati dalle incursioni aeree nemiche.

2) Tutti coloro che, nati da matrimonio misto, ebbero, in applicazione delle leggi razziali vigenti, il riconoscimento di appartenenza alla razza ariana, devono essere sottoposti a speciale vigilanza degli organi di polizia.

Dopo l'accenno che, in materia di costituzione interna, il programma del Partito Fascista Repubblicano fonda su per gli appartenenti alla razza ebraica, che significa no stranieri gli ebrei, considerandoli, durante l'attuale guerra, come appartenenti a nazionalità nemica, ora da attendersi, a breve scadenza, un provvedimento che sancisce questa proposta atta ad operare definitivamente il Paese dall'elemento ebraico, che, da tempo, formava il bubbone cancrenoso nel corpo della Nazione.

Un primo exame circa una netta, precisa e definitiva presa di posizione del Governo della nuova Repubblica Sociale nei confronti degli ebrei si è avuto recentemente, in occasione dell'ultimo Consiglio dei Ministri, in cui, su proposta del ministro dell'Educazione Nazionale, è stato approvato uno schema di legge concernente le norme sul sequestro conservativo delle opere d'arte di proprietà di ebrei atta ad evitare che questi possano andare dispersi.

Ora, è tempo il provvedimento di carattere diverso ed generale che mette il punto sulla questione ebraica.

Ora sapete che saranno gli ebrei considerati nemici verranno inviati ai campi di concentramento e i loro beni confiscati. Ma la parte più significativa del provvedimento è che, oltre a non fare conto dei discriminati (e questi tutti indistintamente gli appartenenti alla razza ebraica sono soggetti all'internamento e al sequestro della loro proprietà), la confisca dei beni, conseguirà al sequestro, da eseguire nell'interesse della Repubblica Sociale Italiana, si risolverà nella destinazione dei beni stessi a favore degli indigenti sinistrati dalle incursioni aeree nemiche.

Dopo l'accenno che, in materia di costituzione interna, il programma del Partito Fascista Repubblicano fonda su per gli appartenenti alla razza ebraica, che significa no stranieri gli ebrei, considerandoli, durante l'attuale guerra, come appartenenti a nazionalità nemica, ora da attendersi, a breve scadenza, un provvedimento che sancisce questa proposta atta ad operare definitivamente il Paese dall'elemento ebraico, che, da tempo, formava il bubbone cancrenoso nel corpo della Nazione.

Un primo exame circa una netta, precisa e definitiva presa di posizione del Governo della nuova Repubblica Sociale nei confronti degli ebrei si è avuto recentemente, in occasione dell'ultimo Consiglio dei Ministri, in cui, su proposta del ministro dell'Educazione Nazionale, è stato approvato uno schema di legge concernente le norme sul sequestro conservativo delle opere d'arte di proprietà di ebrei atta ad evitare che questi possano andare dispersi.

Ora, è tempo il provvedimento di carattere diverso ed generale che mette il punto sulla questione ebraica.

Ora sapete che saranno gli ebrei considerati nemici verranno inviati ai campi di concentramento e i loro beni confiscati. Ma la parte più significativa del provvedimento è che, oltre a non fare conto dei discriminati (e questi tutti indistintamente gli appartenenti alla razza ebraica sono soggetti all'internamento e al sequestro della loro proprietà), la confisca dei beni, conseguirà al sequestro, da eseguire nell'interesse della Repubblica Sociale Italiana, si risolverà nella destinazione dei beni stessi a favore degli indigenti sinistrati dalle incursioni aeree nemiche.

L'acquisto in dicembre dei generi razionati

Roma, 30 novembre.

Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste comunica le norme per l'acquisto dei generi in dicembre, che verrà fatto come per il passato.

Come è stato annunciato, a decorrere dal 1° dicembre la razione giornaliera è stata aumentata di grammi settanta per ogni persona che in tale data risulterà in possesso di tessera. I lavoratori, cioè quelli aventi sovratassegno, e dei giovani dai nove ai diciotto anni, cioè quella sovratassegnata con relativo buono. Pertanto la razione di pane per i lavoratori viene portata da grammi duecentocinquanta a grammi trecentocinquanta e quella dei giovani da grammi centocinquanta a grammi duecentocinquanta.

Per coloro che usufruiscono farina di grano e farina di granoturco la sostituzione del pane si precisa che la corrispondente razione per il mese di dicembre sarà per i lavoratori di Kg. 7 e per i giovani di Kg. 13.500 e per i giovani di Kg. 13.500 di farina di granoturco.

Le cartelle di altri consumatori (bambini, ammalati, ecc.) rilasciate per il prelevamento di razioni supplementari non disposte dal Ministero dovrà decadere al 30 novembre.

Anche i prelevamenti dei generi da minestra, dello zucchero, della burro e grassi di cocco saranno effettuati come per il passato.

Per lo zucchero si precisa che le tre razioni mensili per persona dei bambini da 0 a 3 anni, cioè quelle senza suovaccio, danno diritto alla razione di mille grammi mensili, mentre la razione degli altri consumatori è di cinquecento grammi.

Le integrazioni salariali di carattere politico abolite

Milano, 30 novembre.

Un'interessante decisione è stata adottata dai lavoratori dell'industria di Milano. A partire dal primo dicembre le integrazioni salariali, che per contratto collettivo venivano date il 28 novembre, 1924 erano dovute ai fascisti anche-Marcia e a coloro che venivano partecipato alla Marcia su Roma, vengono abolite onde venga eliminata ogni differenza di trattamento conseguente che non si basi sul riconoscimento di capacità professionale. Le somme

A tutti i capi delle Province
Comunicasi, per la immediata esecuzione, la seguente ordinanza di polizia
che dovrà essere applicata in tutto il territorio di codesta provincia:

1° Tutti gli ebrei, anche se discriminati, **a qualunque nazionalità appartengano**, e comunque **residenti nel territorio nazionale debbono essere inviati in appositi campi di concentramento**. Tutti i loro beni, mobili ed immobili, debbono essere sottoposti ad immediato sequestro, in attesa di essere confiscati nell'interesse della Repubblica Sociale Italiana, la quale li destinerà a beneficio degli indigenti sinistrati dalle incursioni aeree nemiche.

2° Tutti coloro che, nati da matrimonio misto, ebbero in applicazione delle leggi razziali italiane vigenti, il riconoscimento di appartenenza alla razza ariana, devono essere sottoposti a speciale vigilanza degli organi di polizia.
Siano per intanto concentrati gli ebrei in campi di concentramento provinciali in attesa di essere riuniti in campi di concentramento speciali appositamente attrezzati.
Il Ministro
F.to Buffarini Guidi

QUALI FURONO LE CONSEGUENZE DELL'ORDINE DI POLIZIA N° 5 (30.11.1943) PER GLI EBREI IN ITALIA?

a) CREAZIONE DI CAMPI PROVINCIALI

In attesa della creazione di un grande campo di raccolta, vengono creati circa **28 campi provinciali,** ricavati requisendo o prendendo in affitto ville private, seminari, alberghi e colonie estive, caserme, edifici pubblici come le scuole: luoghi che avevano una funzione civile, religiosa o culturale nella vita quotidiana di una città o di un paese.

Quante persone sono transitate nei campi provinciali? Almeno 800, arrestate tutte dalle autorità di polizia italiane

Quale era l'età media degli arrestati? Tra i 30 e i 60 anni, ma furono arrestati anche bambini e anziani.

Furono arrestati più uomini o più donne? Circa lo stesso numero di uomini e donne.

b) UTILIZZO DI CARCERI COME LUOGO DI DETENZIONE PER EBREI NELLE GRANDI CITTA' E IN ALCUNE PROVINCE

Nelle grandi città, generalmente, gli ebrei furono rinchiusi nelle prigioni, prima di essere trasferiti in un campo speciale o direttamente deportati, come avvenne dal carcere milanese di San Vittore. Ciò avvenne anche in alcune province.

c) UTILIZZO DI CAMPI D'INTERNAMENTO GIA' IN USO

Altrove ci si appoggiò a campi già in funzione durante la guerra, creati negli anni precedenti per internare prigionieri militari e stranieri nemici, ebrei inclusi.

d) CREAZIONE DEL PIÙ GRANDE CAMPO DI CONCENTRAMENTO PER EBREI IN ITALIA (FOSSOLI)

Chi ha eseguito l'arresto degli ebrei nella RSI? Il compito di arrestare e internare gli ebrei fu affidato alle **prefetture, alle questure e agli uomini ai loro ordini**. Appoggiandosi agli elenchi degli ebrei schedati negli anni precedenti e durante la guerra, nonché approfittando di denunce e delazioni, le questure cominciarono la ricerca delle persone da fermare, casa per casa.

Quanti erano gli ebrei nei territori della RSI? Nell'Italia centro-settentrionale, corrispondente al territorio della RSI, erano presenti infatti tra i 30 e i 40 mila ebrei, italiani e stranieri.

Campi di concentramento provinciali per ebrei istituiti nella Repubblica Sociale Italiana a seguito dell'ordinanza di polizia n. 5 del 30 novembre 1943.

